



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**Servizio Commercio - SUAP**

ORDINANZA N. 15

lì, 27/05/2020

**OGGETTO:** Emergenza Corona Virus. Riapertura dei mercati rionali del giovedì per la vendita dei generi alimentari e non alimentari. Integrazioni ordinanza n. 13 del 20.05.2020.

**IL SINDACO**

Visto il decreto legge 25 marzo n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

- Visto il D.L. n. 33 del 16/5/2020 recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid19”;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, che detta le ultime misure restrittive in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica;
- preso atto della nota, pervenuta dalla Regione Piemonte, datata 10.05.2020, prot. 419 CTC, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le verifiche necessarie per definire le soluzioni operative che permettano le riaperture indistinte di tutti i mercati nella quarta settimana di maggio (18 -24) insieme alle commissioni degli operatori dei Mercati.

Visto che in data 19 maggio 2020 si è svolto un incontro presso il comune di Beinasco tra l'amministrazione ed i rappresentanti dei Mercati di Beinasco per verificare le soluzioni organizzative per la ripartenza del mercato, salvaguardando l'esigenza dei concessionari di riprendere l'attività all'interno di condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (ambulanti, collaboratori, consumatori e personale addetto ai controlli).

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 20.05.2020 con la quale è stata consentita una soluzione organizzativa sperimentale di disposizione dei mercati consentendo:

- la vendita di generi alimentari e non alimentari di ambulanti con posto fisso sulle aree mercatali ammettendo la presenza di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di soli generi alimentari in numero non superiore a quattro per i mercati di Largo Torino, piazza Danilo Dolci, piazza Pertini,
- la presenza di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi non alimentari in numero non superiore a tre per il solo mercato di largo Torino, vista la specifica conformazione dell'area;
- Non consentendo il posizionamento di battitori

Considerato che i mercati nel giorno di giovedì 21 maggio si sono svolti regolarmente e le misure adottate si sono rivelate efficaci, a seguito delle valutazioni della Polizia Locale e dell'ufficio commercio, si ritiene possibile assicurare lo svolgimento dei mercati rionali del giovedì anche con la presenza di un numero limitato di ambulanti sorteggianti, autorizzati alla vendita di generi sia alimentari che non alimentari (spuntisti), nonché consentire la presenza di numero due battitori nei due mercati principali, limiti entro cui è ancora possibile la dislocazione dei banchi ponendo in essere tutte le misure di sicurezza necessarie, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto regionale;

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020".

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **ORDINA**

1. Di consentire presso i mercati rionali del giovedì di piazza Danilo Dolci, piazza Pertini e largo Torino, la vendita di generi alimentari e non alimentari di ambulanti con posto fisso.
2. Di ammettere sulle aree mercatali di piazza Danilo Dolci e di piazza Pertini la presenza di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi alimentari in numero non superiore a quattro, e la presenza di ambulanti sorteggianti autorizzati alla vendita di generi NON alimentari in numero non superiore a quattro;
3. di consentire sull'area mercatale di largo Torino, vista la specifica conformazione dell'area, la presenza di ambulanti sorteggianti auto-

rizzati alla vendita di generi alimentari in numero non superiore a quattro e la presenza di ambulanti sorteggiati autorizzati alla vendita di generi non alimentari in numero non superiore a tre;

4. di consentire la presenza dei battitori, in numero due per mercato, presso i mercati rionali del giovedì di piazza Danilo Dolci e piazza Pertini.

Le attività di vendita di cui ai punti precedenti potranno essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- delimitazione dell'area mercatale in modo da convogliare gli accessi,
- separazione dei varchi di accesso ed uscita dalle aree mercatali,
- contingentamento delle presenze per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza,
- obbligo di confezionamento da parte del venditore, dotato di mascherina, l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Il venditore dovrà mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- il venditore dovrà, inoltre, garantire la presenza di clienti nelle zone in prossimità dell'area di vendita con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e garantire ai fruitori adeguata distanza interpersonale.

Raccomanda, anche per i clienti, l'uso di mascherine per l'accesso alle aree mercatali.

Da mandato alla Polizia locale di presidiare costantemente i mercati al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza come sopra evidenziate.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comandante della Polizia Locale;
- al dirigente dell'area Tecnica;

Che la presente Ordinanza venga resa nota tramite il sito istituzionale dell'Ente.

### **AVVERTE**

Che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Che nei confronti dei trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che avverso la presente ordinanza è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

ES/es

X:\Urbanistica\EDI-URB\_2 ES\COMMERCIO\ordinanze mercati COVID -\ordinanza mercati maggio.docx

**IL SINDACO**  
**GUALCHI Antonella \***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 27/05/2020 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.